

Comune di Sarteano

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I Disposizioni generali		Capo III Funzionamento delle commissioni
1	Oggetto del regolamento	13	Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi
2	Commissioni consiliari	14	Convocazione delle commissioni
3	Commissioni consultive permanenti	15	Audizioni
4	Commissioni consiliari consultive straordinarie di studio	16	Validità delle sedute - Sedute segrete
5	Commissioni consiliari di controllo o di garanzia	17	Verbali e pubblicità delle commissioni
6	Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione	18	Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari
7	Nomina delle commissioni consiliari		Capo IV Disposizioni finali
8	Composizione delle commissioni consiliari	19	Tutela dei dati personali
	Capo II Presidenza e segreteria delle commissioni consiliari	20	Norme abrogate
	Presidenza delle commissioni consiliari	21	Pubblicità del regolamento
9	Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente di commissioni	22	Casi non previsti dal presente regolamento
10	Attribuzioni del presidente delle commissioni	23	Rinvio dinamico
11	Segreteria delle commissioni consiliari	24	Entrata in vigore
12			

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto degli artt. 7, 38, comma 6, 44 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Commissioni consiliari.

1. Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:

- a) commissioni consultive permanenti;
- b) commissioni consultive straordinarie di studio;
- c) commissioni di controllo e di garanzia;
- d) commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Art. 3 - Commissioni consultive permanenti.

1. Il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica, può costituire al suo interno commissioni consultive permanenti, stabilendo il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le commissioni consiliari consultive permanenti, concorrono, con il consiglio comunale, nello svolgimento di compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.
3. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni consultive permanenti le proposte di deliberazione sulle quali sono stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi. La commissione si esprime con parere motivato entro 10 giorni dalla richiesta.
4. Tali Commissioni, laddove istituite, durano per l'intera durata del mandato amministrativo.

Art. - 4 - Commissioni consiliari consultive straordinarie di studio.

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.
2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni possono essere assistite dai responsabili dei servizi e da esperti esterni.
3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio sono eventualmente designati i dipendenti comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione indica il termine entro cui sono rassegnati gli atti al consiglio comunale.
4. Gli incarichi ad esperti esterni devono essere preferibilmente a titolo gratuito e sono conferiti con apposita convenzione, approvata dalla giunta comunale.
5. I provvedimenti di incarico sono corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 5 - Commissioni consiliari di controllo e di garanzia.

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, in relazione al disposto dell'art. 44, comma 1, del T.U. n. 267/2000, può costituire, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili dei servizi e dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. Con lo stesso atto di costituzione sono definiti:
 - a) l'oggetto e l'ambito del controllo e garanzia;
 - b) il termine entro cui è rassegnata la relazione al consiglio comunale.

Art. 6 - Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

1. In qualsiasi momento possono essere costituite commissioni di indagine sull'attività amministrativa finalizzata:
 - a) ad accertare lo stato di attuazione dei programmi;
 - b) a verificare la regolarità delle procedure.
2. Con lo stesso atto di costituzione sono definiti:
 - a) l'oggetto e l'ambito dell'indagine;
 - b) il termine entro cui è rassegnata la relazione al consiglio comunale.

Art. 7 - Nomina delle commissioni consiliari.

1. Entro 20 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2 il presidente del consiglio richiede, ai capigruppo consiliari, la designazione dei rispettivi rappresentanti, anche convocando la conferenza dei capigruppo, se necessario.
2. Decorsi infruttuosamente 20 giorni dalla ricezione della richiesta, è nominato il consigliere capogruppo ed eventualmente, i consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il presidente del consiglio entro 10 giorni dal termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso atto, da notificare entro 10 giorni a tutti i nominati ed ai capigruppo consiliari, è fissata la data della prima riunione per la nomina del presidente e di un vice-presidente.

Art. 8 - Composizione delle commissioni consiliari

1. Tutte le commissioni consiliari sono composte di soli consiglieri comunali in carica ed in numero dispari.
2. Il numero dei consiglieri per ciascuna commissione viene stabilito con la delibera di consiglio di cui all'art. 7.
3. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese.
4. Il Sindaco e gli assessori eletti possono far parte delle commissioni consiliari. Non possono farne parte, invece, eventuali assessori esterni.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 - Presidenza delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione, nel suo seno, di un presidente.
2. Alla elezione del presidente si procede con voto palese, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.
3. A norma dell'art. 44, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia di cui al precedente art. 5 è attribuita alle opposizioni.

Art. 10 – Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente di commissioni.

1. Il presidente dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il presidente può essere revocato separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di membri della commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del consiglio comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Fa eccezione la commissione di garanzia disciplinata dallo statuto comunale.
3. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il presidente del consiglio provvede alla convocazione della commissione per l'elezione del nuovo presidente entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo presidente. La seduta per la nomina del nuovo presidente è presieduta dal consigliere anziano.

Art. 11 – Attribuzioni del presidente delle commissioni.

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il presidente del consiglio comunale.
2. Il presidente regola i lavori della commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il presidente del consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal regolamento.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la convocazione della commissione deve essere effettuata dal consigliere anziano. Chi risulta all'interno della commissione consigliere anziano nello stesso modo regola i lavori in caso di assenza del presidente.

Art. 12 - Segreteria delle commissioni consiliari

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, sentito il presidente della commissione interessata.
2. Qualora non sia possibile giovare dell'opera di un dipendente comunale, le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere individuato dal Presidente, previo voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Il segretario delle commissioni ha il compito di redigere i verbali.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13 – Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi.

1. Sull'argomento in discussione, il presidente dà la parola al relatore.
2. Si apre poi la discussione e il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. I consiglieri rivolgono i loro interventi al presidente.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.
5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Art. 14 - Convocazione delle commissioni.

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
 - a) per iniziativa del presidente;
 - b) su richiesta di almeno 3 suoi componenti;
 - c) su richiesta del sindaco.
2. Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 hanno luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo.
3. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:
 - a) il luogo e l'ora della riunione;
 - b) l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 è notificato almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per le riunioni:

a) a tutti i componenti le rispettive commissioni;

b) al sindaco;

c) a tutti i capigruppo consiliari;

d) all'organo di revisione, ove necessario;

ed essere affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma 4 contestualmente rispetto all'avviso di convocazione di cui al comma 4.

Art. 15 - Audizioni.

1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei consiglieri comunali e degli assessori;

- del segretario comunale, del direttore generale, se nominato, e dei dipendenti comunali;

- dei rappresentanti del comune in altri organismi;

- dell'organo di revisione;

i quali, se invitati, non possono rifiutarsi di presentarsi.

2. Le risultanze dell'audizione non sono pubbliche fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 16 - Validità delle sedute - Sedute segrete.

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Le sedute delle commissioni comunali, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare grave nocimento all'ente.

Art. 17 - Verbali e pubblicità delle commissioni.

1. I verbali delle commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.

2.-Copie dei verbali approvati delle adunanze delle commissioni sono trasmesse dal Presidente di Commissione entro 10 giorni dalla seduta al Sindaco e agli assessori competenti, ai capigruppo ed al Segretario comunale.

3. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati eventuali indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Revisore del Conto.

4. Per ciascuna riunione il Presidente cura, entro i cinque giorni ad essa successivi, la redazione di una comunicazione che illustra sinteticamente i lavori effettuati dalla commissione e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati. Sono esclusi riferimenti - anche se richiesti - alle posizioni assunte dai componenti della commissione in sedute non pubbliche. Tale comunicazione è inviata al Sindaco che provvede ad informare la Giunta, ai capi gruppo ed al segretario comunale.

5. Il Presidente di Commissione ha la facoltà di esporre tale comunicazione in consiglio comunale per un massimo di 10 minuti, alla prima seduta utile. L'illustrazione può avvenire al termine delle comunicazioni della Giunta, oppure al momento della trattazione, da parte del consiglio del punto su cui si è riunita la Commissione consiliare. Qualora un consigliere membro della medesima

Commissione non concordi con l'esposizione del Presidente ha la facoltà di precisare la propria posizione nel tempo massimo di 3 minuti.

Art. 18 - Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari.

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.
3. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il presidente del consiglio con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente art. 7.
4. In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione è fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
 - ai segretari delle commissioni consiliari;
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione;
 - a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.
3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 22 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;

d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 23 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 24 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.